

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALFONSINA RINALDI, BOATO, RUTELLI, RECCHIA, VIGNERI,
FORLEO, POLLASTRINI MODIANO, FOLENA, LARIZZA, GIANNA
SERRA, MARIA ANTONIETTA SARTORI, VOZZA, REBECCHI,
TATTARINI, LANDI, QUATTROCCHI, SODDU**

Modifiche all'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
in materia di elezioni circoscrizionali

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende modificare il dettato di due commi dell'articolo 10 della recentissima legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

L'articolo che si intende modificare ha ad oggetto l'elezione dei consigli circoscrizionali; la riformulazione proposta del suddetto articolo è volta a garantire l'uniformità e l'omogeneità del sistema elettorale delle circoscrizioni rispetto a quello dei comuni e delle province.

L'articolo della presente proposta di legge, a tal fine, sostituisce il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, come sostituito dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, prevedendo che lo statuto comunale e l'apposito regolamento scelgano il sistema di elezione del consiglio circoscrizionale, assicurando così, a livello elettorale, il decentramento territoriale. Inoltre è indicata una norma transitoria di garanzia secondo cui, sino all'approvazione delle modifiche statutarie in materia di sistema elettorale circoscrizionale, per l'elezione del presidente della circoscrizione e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezione del sindaco e dei consigli comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie i sistemi di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, che sono disciplinati dal regolamento ».

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 ».